

DECISIONE N. 357/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2009

relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(Versione codificata)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti ⁽³⁾, ha subito sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di razionalizzazione e di chiarezza, procedere alla codificazione di detta decisione.

(2) Per raggiungere gli scopi del trattato nell'ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario mantenere una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti.

(3) Tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per rag-

giungere gli scopi del trattato e ad evitare in futuro un'evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri.

(4) Una tale procedura mira altresì ad agevolare l'attuazione progressiva della politica comune dei trasporti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell'attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.

Articolo 2

1. Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.

4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 324 del 30.12.2006, pag. 36.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 598) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

⁽³⁾ GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I.

